



Denunce di infortunio e malattia professionale: nuova modalità

Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

La certificazione medica, infatti, è acquisita dall'Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici", all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all'Inail tramite i seguenti dati obbligatori:

- Codice fiscale del lavoratore
- Numero identificativo del certificato medico
- Data di rilascio del certificato medico

Questi ultimi due riferimenti devono essere forniti obbligatoriamente dal lavoratore.

L'applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf.

Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma.

Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:

- numero identificativo del certificato medico
- data di rilascio del certificato medico.

Se, in fase di prima attuazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico all'Inail via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati.

In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica, indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all'Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.

In questo caso, l'applicativo avverte l'utente con apposito messaggio "Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto" e permette l'invio della denuncia.

Si ribadisce che, in attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla "data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore" e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell'applicativo delle denunce.

Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato sostituito dal Mod 4. bis R.A.